



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06-36754780 Fax 06-36754769
dgimmigrazione@welfare.gov.it

CIRCOLARE N. 7/2006

Allegati: 6

Oggetto: Disposizioni applicative relative al D.P.C.M. del 15.02.2006, concernente “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006”.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 07/03/2006

Prot. 23 / II / 0001106 / 06.01

invio a mezzo fax

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle
Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff. Lavoro – Isp. Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Servizio per il Lavoro
Trieste

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro – Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.:

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
– Direz. C.le per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
– Direz. C.le dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere –
Roma

Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
D.G.I.E.P.M. – Uff. VI Centro Visti
Roma

Agli Assessorati Regionali al Lavoro
Loro Sedi

All'INPS – Direzione Generale
Roma

Quote massime d'ingresso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2006

Si comunica che è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale, n. 55 – il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.02.2006, concernente “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006”.

Il decreto stabilisce all’articolo 1 una quota massima di 170.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2006, suddivisa tra ingressi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo.

Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1, gli articoli da 2 a 5 contengono l’ulteriore specificazione delle quote d’ingresso.

L’articolo 2 prevede una quota di 78.500 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero di nazionalità non predeterminata, riservandone 45.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico e di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, 2.000 ingressi per cittadini che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione. Le restanti quote generiche, pari a 24.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale, vengono così suddivise: 10.000 per il settore edile; 14.000 per altri settori produttivi.

L’articolo 3 stabilisce una quota di 3.000 ingressi di cittadini stranieri extracomunitari per lavoro autonomo, riservata a: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All’interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Le restanti 1.500 unità sono destinate ad ingressi diretti dall’estero e sono gestite dal Ministero degli Affari Esteri.

L’articolo 4 stabilisce una quota massima di 500 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti – in base a quanto previsto dall’articolo 32-bis del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004 – in un elenco in cui vengono specificate anche le qualifiche professionali, istituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi indicati.

Al riguardo si confermano le indicazioni applicative già fornite con riferimento all’analogha quota prevista per gli anni 2004 e 2005. L’inserimento nell’elenco implica l’accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell’origine italiana entro il grado prescritto. È previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell’elenco attraverso il sistema informativo di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Nei casi in cui l’inserimento nell’elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema informativo, esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.

L'articolo 5 stabilisce una quota massima di 38.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto, o stanno per sottoscrivere, specifici accordi in materia migratoria, ripartita come segue:

- 4.500 cittadini albanesi;
- 3.500 cittadini tunisini;
- 4.000 cittadini marocchini;
- 7.000 cittadini egiziani;
- 1.500 cittadini nigeriani;
- 5.000 cittadini moldavi;
- 3.000 cittadini dello Sri Lanka;
- 3.000 cittadini del Bangladesh;
- 3.000 cittadini filippini;
- 1.000 cittadini pakistani;
- 100 cittadini somali;
- 1.000 cittadini ghanesi;
- 1.400 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

Si segnala che i cittadini moldavi, in caso di esaurimento della quota riservata a tale nazionalità dall'articolo 5, concorrono anche nell'ambito della quota di 45.000 ingressi di nazionalità non predeterminata per motivi di lavoro domestico e di assistenza alla persona.

Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, l'articolo 6 stabilisce una quota di 50.000 ingressi di lavoratori stranieri extracomunitari per le esigenze di carattere stagionale.

Le quote di lavoratori extracomunitari stagionali riguardano:

- cittadini stranieri di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- cittadini stranieri di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.

Modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste

Le modalità di applicazione del D.P.C.M. del 15.02.2006 concernente "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006" corrispondono a quelle già stabilite nella circolare n. 1 del Ministero dell'Interno in data 09.02.2006, trasmessa a suo tempo via fax a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro e disponibile anche sul sito intranet di questa Amministrazione.

Come viene stabilito all'articolo 7 del decreto, il termine iniziale per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorre dal settimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con avviso del Ministero dell'Interno in data 03.03.2006 è stato precisato che le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate, agli uffici postali abilitati all'accettazione delle domande, a partire da martedì 14.03.2006, alle ore 14,30.

Istruttoria

Un base a quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 8, del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004 ed a quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005, le Direzioni Provinciali del Lavoro svolgono l'istruttoria di relativa pertinenza con riferimento alla verifica della regolarità delle condizioni contrattuali applicate, nonché del numero di richieste presentate dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica, oltre che la verifica della sussistenza di quote. Per quanto attiene alla verifica delle quote disponibili, come avvenuto nel 2005 le Direzioni Provinciali del Lavoro si avvalgono del sistema informatizzato SILEN, nel quale affluiscono in via telematica i dati relativi alle richieste spedite agli sportelli unici per l'immigrazione.

Qualora necessario per lo svolgimento dell'istruttoria di propria competenza, le Direzioni Provinciali del Lavoro richiedono l'integrazione della documentazione al datore di lavoro tramite lo sportello unico per l'immigrazione.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro, una volta completata l'istruttoria di propria competenza, rilasciano il previsto parere positivo o negativo utilizzando le apposite maschere informatiche presenti nel sistema.

Una volta concluso il procedimento da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro ed effettuati gli altri adempimenti previsti, i nulla osta al lavoro vengono rilasciati nel corso di apposite riunioni convocate dal dirigente dello sportello unico per l'immigrazione.

Si segnala che per quanto riguarda le richieste di nulla osta al lavoro presentate utilizzando i moduli a lettura ottica, la società Poste Italiane S.p.A. effettuerà inizialmente soltanto il caricamento dei dati relativi a tutte le schede riepilogative. In un momento successivo procederà al caricamento integrale dei dati relativi ai moduli ed all'invio della documentazione cartacea agli sportelli unici per l'immigrazione competenti.

Nel caso in cui le Direzioni Provinciali del Lavoro avessero a disposizione quote riservate da attribuire, rispetto alle quali non è stato effettuato il caricamento integrale dei dati, possono individuare le pratiche all'interno del sistema telematico, richiamando in forma digitale gli estremi della scheda riepilogativa, per poi chiedere a Poste Italiane S.p.A. – tramite gli sportelli unici per l'immigrazione – di effettuare il caricamento integrale dei dati relativi alle richieste corrispondenti alle quote disponibili.

Le istruzioni tecniche relative alla procedura informatizzata dello sportello unico per l'immigrazione sono state fornite alle Direzioni Provinciali del Lavoro mediante trasmissione a mezzo fax e posta elettronica di una "Guida SUI per l'operatore delle Direzioni Provinciali del Lavoro" (disponibile anche sul sito intranet ministeriale nella sezione dedicata al SILEN). Contestualmente sono state inviate per posta elettronica, agli indirizzi delle singole Direzioni Provinciali del Lavoro, le credenziali di accesso al portale SUI.

Regioni a statuto speciale

Nella Regione Sardegna le funzioni attribuite allo sportello unico per l'immigrazione – secondo quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005 – sono svolte dagli stessi uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 334/2004. Pertanto le Direzioni Provinciali del Lavoro devono svolgere le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione, con quanto ciò comporta riguardo alla ricezione delle richieste ed al rilascio dei nulla osta al lavoro.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro si avvalgono del sistema informatizzato SILEN, in cui affluiranno in via telematica i dati relativi alle richieste spedite con i moduli a lettura ottica beneficiando del *data entry* effettuato da Poste Italiane S.p.A., mentre devono provvedere direttamente al caricamento dei dati nel sistema SILEN in tutti gli altri casi.

Nella Regione Sicilia, nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione, per l'applicazione del decreto si fa riferimento alle intese intercorse tra il Ministero dell'Interno e gli organi territoriali competenti.

Indipendentemente dal collegamento con il sistema telematico degli sportelli unici per l'immigrazione, gli Uffici non ministeriali competenti continuano ad avvalersi del sistema informatizzato SILEN disponibile sul sito internet www.welfare.gov.it per l'inserimento dei dati relativi alle richieste e per il conteggio delle quote, ferma comunque restando la necessità di comunicare a questa Direzione Generale dell'Immigrazione – ai fini del monitoraggio delle quote – i dati relativi al rilascio dei nulla osta al lavoro.

Lavoro domestico e di assistenza alla persona

Con particolare riguardo al settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, per la verifica della capacità economica del datore di lavoro si rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare ministeriale n. 1 del 25.01.2005. Rimane confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado conviventi e non conviventi o, in mancanza, degli altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi. Si precisa che ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera c) del DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/2004, la retribuzione mensile da assicurare al lavoratore non deve, comunque, essere inferiore all'importo minimo previsto per l'assegno sociale che, per l'anno 2006, risulta pari ad Euro 381,72.

Inoltre, si ricorda che ai sensi del comma 8 dello stesso articolo sopra richiamato, nel caso di lavoratori domestici addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, le norme relative alla verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro non si applicano qualora la richiesta di assunzione provenga da un datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua assistenza.

Lavoro stagionale

Per quanto riguarda specificamente le richieste di nulla osta al lavoro stagionale in considerazione del ristretto tempo a disposizione per gli adempimenti amministrativi si ritiene opportuno che le Direzioni Provinciali del Lavoro comincino la trattazione della pratica dal momento stesso in cui gli sportelli unici per l'immigrazione espongono la visualizzazione digitale della richiesta, anche se la stessa fosse eventualmente ancora al vaglio della Questura.

Al fine di assicurare l'effettiva disponibilità di manodopera alle imprese le cui esigenze di impiego di lavoratori stagionali non sono differibili, in quanto si collocano temporalmente nei primi mesi dell'anno (per es. coltivazioni agricole), le Direzioni Provinciali del Lavoro procedono alla trattazione delle pratiche – nell'ambito delle richieste di nulla osta al lavoro rientranti nelle quote disponibili – in base alla data di inizio della prestazione lavorativa individuabile nella sezione del modulo relativa a "precedenti periodi lavorativi per attività

stagionale”, in cui il datore di lavoro avrà cura di indicare la data presunta di inizio e termine della prestazione lavorativa per il corrente anno.

Relativamente al settore agricolo si segnala che, come previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti, la retribuzione viene generalmente riferita alla paga oraria o giornaliera. Pertanto, nel valutare la congruità della retribuzione si dovrà tener conto della possibilità che anziché una retribuzione mensile sia stata indicata quella oraria o giornaliera.

Nulla osta al lavoro pluriennale

Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale.

La richiesta viene formulata sull'apposito modulo a lettura ottica (Mod. C-STAG), barrando la casella corrispondente all'indicazione pluriennale e indicando i due precedenti periodi lavorativi per attività stagionale. La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore straniero che ha prestato per due anni di seguito un'attività di lavoro stagionale in Italia, con dimostrazione dell'avvenuto rientro del lavoratore straniero nel Paese di origine al termine dei precedenti periodi di lavoro stagionale.

Il rilascio di tale nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso previste per lavoro stagionale. Le Direzioni Provinciali del Lavoro verificano la sussistenza della quota per lavoro stagionale e la regolarità delle condizioni contrattuali applicate, nonché la sussistenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta pluriennale ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico sull'immigrazione.

Il nulla osta pluriennale deve contenere l'indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre anni, il quale – trattandosi di impieghi ripetitivi – dovrà necessariamente corrispondere alla validità indicata nel permesso di soggiorno stagionale relativo all'ultimo anno.

Sulla base del nulla osta viene rilasciato allo straniero un unico permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non lo esonera però dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiano all'estero. I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall'autorità diplomatico-consolare dietro esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario ed in copia allo sportello unico per l'immigrazione.

Conversione di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato

A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, purché rientri nel limite delle quote massime stabilite per lavoro subordinato.

La richiesta, rivolta a verificare la sussistenza di una quota per lavoro subordinato, va redatta sul modello V (del quale va compilato il riquadro B) – scaricabile dal sito www.welfare.gov.it e dal sito www.interno.it – ed inviata allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio mediante spedizione postale raccomandata A.R.

Alla domanda va allegato:

- a) copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;

- b) contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale redatta sul modello Q sottoscritto dal solo datore di lavoro;
- c) copia di valido documento d'identità del datore di lavoro;
- d) copia del passaporto del richiedente in corso di validità, con i visti d'ingresso per lavoro stagionale e timbro d'uscita dal territorio nazionale.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro verificano la sussistenza della quota e la regolarità delle condizioni contrattuali applicate. Si precisa che in caso di contratto a tempo parziale, lo stesso non può essere inferiore a 20 ore settimanali e la retribuzione non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato. Nel caso di sussistenza della quota le Direzioni Provinciali del Lavoro rilasciano parere positivo tramite collegamento telematico con gli sportelli unici per l'immigrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di conversione.

Ripartizione delle quote

Tenuto conto del fabbisogno segnalato e dell'andamento dei flussi di lavoratori extracomunitari nell'anno 2005, viene effettuata la ripartizione delle quote di ingresso tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come da tabelle allegate (cfr. Allegati 2-6). Le Direzioni Regionali del Lavoro assegnatarie provvedono attraverso il SILEN ad attribuire le quote alle Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Inoltre, le quote d'ingresso stabilite dal decreto relativamente a formazione all'estero, pesca marittima, cittadini somali e lavoratori di origine italiana non vengono ripartite a livello regionale ma restano disponibili a livello centrale per assegnazioni rivolte al soddisfacimento delle richieste effettivamente pervenute per tali tipologie agli sportelli unici per l'immigrazione e segnalate a questo Ufficio dalle Direzioni Provinciali del Lavoro tramite le Direzioni Regionali del Lavoro.


Questo Ufficio trattiene una parte delle quote (cfr. Allegato 1) per la costituzione di due distinte riserve a livello centrale: una dedicata all'esecuzione delle cosiddette "Grandi Opere"; l'altra costituita in via precauzionale per avviare Progetti Speciali nell'ambito di forme di collaborazione internazionale e per far fronte a particolari esigenze che si dovessero manifestare nel corso dell'anno.

Per "Grandi Opere" si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti nel D.P.E.F. – Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. Le Direzioni Provinciali del Lavoro, a fronte di specifiche richieste di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.welfare.gov.it (Mod. B-GO), provvedono a verificare che la manodopera deve essere effettivamente adibita alla realizzazione di "Grandi Opere" e, una volta accertata l'esistenza dei presupposti per esprimere parere positivo, chiedono a questo Ufficio, tramite le Direzioni Regionali del Lavoro, l'assegnazione delle quote necessarie per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Per quanto concerne invece i Progetti Speciali, a fronte di specifiche richieste di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.welfare.gov.it (Mod. B-PS), le Direzioni Provinciali del Lavoro una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per esprimere parere positivo chiedono a questo Ufficio, tramite le Direzioni Regionali del Lavoro, l'assegnazione delle quote necessarie per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

firmato: Giuseppe Maurizio Silyeri



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

DPCM 15.02.2006. RIPARTIZIONE QUOTE INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO

Categoria di lavoratori	Quote assegnate con DPCM	Riserva nazionale per Grandi Opere	Altre riserve nazionali	Totale quote ripartite
1. Stagionali	50.000	0	1.000	49.000
2. Sub. Non stagionale "altre nazionalità"	77.500	800	1.350	75.350
lavoro domestico e assistenza alla persona	45.000	0	1.000	44.000
settore edile	10.000	400	100	9.500
altri settori produttivi	14.000	400	100	13.500
formazione all'estero (1)	2.000	0	0	2.000
conversione studio in lavoro	2.000	0	100	1.900
conversione tirocinio in lavoro	2.000	0	50	1.950
pesca marittima (1)	2.500	0	0	2.500
2a. Sub. Non stagionale "dirigenti"	1.000	0	200	800
2b. Sub. Non stagionale "quote riservate"	38.000	200	2.700	35.100
albanesi	4.500	100	100	4.300
tunisini	3.500	0	300	3.200
marocchini	4.000	0	100	3.900
egiziani	7.000	0	300	6.700
nigeriani	1.500	0	0	1.500
moldavi	5.000	100	200	4.700
srilankesi	3.000	0	50	2.950
bangalesi	3.000	0	0	3.000
filippini	3.000	0	50	2.950
pakistani	1.000	0	0	1.000
somali (1)	100	0	0	100
ghanesi	1.000	0	200	800
futuri accordi (2)	1.400	0	1.400	0
3. Autonomi	3.000	0	100	2.900
per conversione	1.500	0	100	1.400
per ingresso diretto (Min. Affari Esteri) (3)	1.500	0	0	1.500
4. Sub. Non stag.e auton. di origine italiana (Argentina, Uruguay, Venezuela) (1)	500	0	0	500
TOTALE	170.000	1.000	5.350	163.650

NOTA:

1. Quota non ripartita a livello locale.
2. Quota non ancora utilizzabile.
3. Quota non gestita dal Ministero del Lavoro.

L5

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE - ART. 6 DPCM

Regione	Totale quote ripartite
Valle d' Aosta	100
Piemonte	3.150
Lombardia	1.500
Provincia Autonoma Trento	7.200
Provincia Autonoma Bolzano	1.500
Veneto	8.000
Friuli Venezia Giulia	1.800
Liguria	350
Emilia Romagna	11.000
Toscana	2.500
Umbria	500
Marche	900
Lazio	2.300
Abruzzo	1.500
Molise	150
Campania	2.500
Puglia	1.700
Basilicata	700
Calabria	400
Sicilia	1.000
Sardegna	250
TOTALE	49.000

25

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE RISERVATA A SINGOLE NAZIONALITA' - ART. 5 DPCM

Regione	Albanesi	Tunisini	Marocchini	Egiziani	Nigeriani	Moldavi	Sriankesi	Bangalesi	Filippini	Pakistani	Ghanesi	Totale quote riservate
Valle d' Aosta	30	15	35	30	10	40	10	5	15	5	10	205
Piemonte	260	220	260	400	100	400	120	150	200	60	30	2.200
Lombardia	350	350	360	2.000	150	600	400	400	300	80	150	5.140
Provincia Autonoma Trento	80	50	60	30	20	125	15	20	15	15	10	440
Provincia Autonoma Bolzano	80	50	60	30	20	125	10	20	20	15	10	440
Veneto	350	350	360	700	200	600	400	380	325	100	120	3.885
Friuli Venezia Giulia	260	200	200	400	100	200	50	150	150	45	30	1.785
Liguria	210	100	170	350	40	150	150	100	100	25	20	1.415
Emilia Romagna	350	350	360	600	200	600	400	400	325	100	150	3.835
Toscana	300	200	300	450	100	350	200	150	175	65	30	2.320
Umbria	150	90	140	80	50	100	70	60	75	20	10	845
Marche	180	100	160	110	90	130	100	80	100	50	20	1.120
Lazio	400	200	360	600	100	600	400	450	400	100	60	3.670
Abruzzo	160	80	170	100	30	100	50	130	100	50	20	990
Molise	50	15	80	65	10	50	15	15	20	15	10	345
Campania	200	200	150	100	50	150	160	130	150	70	30	1.390
Puglia	350	200	150	200	40	130	100	100	150	60	20	1.500
Basilicata	100	40	80	85	50	50	30	20	40	15	10	520
Calabria	160	50	145	100	30	90	50	40	100	20	20	805
Sicilia	200	280	200	150	80	60	200	150	100	60	20	1.500
Sardegna	80	60	100	120	30	50	20	50	90	30	20	650
TOTALE	4.300	3.200	3.900	6.700	1.500	4.700	2.950	3.000	2.950	1.000	800	35.000

V S

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE DESTINATA A STRANIERI DI NAZIONALITA' NON PREDETERMINATA - ART. 2 DPCM

Regione	Lavoro domestico e Assistenza alla persona	Settore edile	Altri settori produttivi	Conversione studio in lavoro	Conversione tirocinio in lavoro	TOTALE altre nazionalità
Valle d' Aosta	100	50	100	10	10	270
Piemonte	4.000	900	1.000	160	140	6.200
Lombardia	7.000	1.000	1.500	200	230	9.930
Provincia Autonoma Trento	225	170	500	10	10	915
Provincia Autonoma Bolzano	225	170	600	10	10	1.015
Veneto	5.000	1.100	1.350	200	230	7.880
Friuli Venezia Giulia	1.500	600	1.000	100	100	3.300
Liguria	1.200	300	600	70	80	2.250
Emilia Romagna	6.500	1.200	1.500	200	200	9.600
Toscana	3.350	1000	1.350	200	230	6.130
Umbria	700	230	250	40	50	1.270
Marche	800	250	300	50	80	1.480
Lazio	6.200	1.000	1.200	200	200	8.800
Abruzzo	600	185	450	60	60	1.355
Molise	200	125	100	20	30	475
Campania	2.300	350	350	100	50	3.150
Puglia	1.500	250	300	80	60	2.190
Basilicata	400	130	100	40	30	700
Calabria	750	160	300	50	40	1.300
Sicilia	1000	180	400	70	70	1.720
Sardegna	450	150	250	30	40	920
TOTALE	44.000	9.500	13.500	1.900	1.950	70.850

VS

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

**RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE RISERVATA
A DIRIGENTI E PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO - ART. 2 DPCM**

Regione	Totale quote ripartite
Valle d' Aosta	5
Piemonte	100
Lombardia	120
Provincia Autonoma Trento	4
Provincia Autonoma Bolzano	4
Veneto	120
Friuli Venezia Giulia	60
Liguria	40
Emilia Romagna	70
Toscana	50
Umbria	8
Marche	20
Lazio	75
Abruzzo	30
Molise	6
Campania	15
Puglia	15
Basilicata	8
Calabria	10
Sicilia	25
Sardegna	15
TOTALE	800

65

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO AUTONOMO FINALIZZATA ALLA CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER STUDIO - ART. 3 DPCM

Regione	Totale quote ripartite
Valle d' Aosta	5
Piemonte	60
Lombardia	250
Provincia Autonoma Trento	5
Provincia Autonoma Bolzano	5
Veneto	250
Friuli Venezia Giulia	60
Liguria	30
Emilia Romagna	90
Toscana	250
Umbria	35
Marche	40
Lazio	100
Abruzzo	35
Molise	5
Campania	40
Puglia	30
Basilicata	15
Calabria	35
Sicilia	45
Sardegna	15
TOTALE	1.400

LS